



COMUNE DI ROGNANO
Provincia di Pavia

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

(lettera a, comma 1, art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12;

D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7374)

ottobre 2011

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

A cura di:



Studio Geologico Associato S.E.A.

Soluzioni per Edilizia & Ambiente

Via Stazione, 90 - Carbonara al Ticino (PV)

e-mail: studiogeologicosea@libero.it – Tel 0382-400986

I tecnici:

dott. Geol. Mariano Lerbini

Ordine Geologi della Lombardia n. 1258 AP – sez.A

dott. Geol. Andrea Nava

Ordine Geologi della Lombardia n. 1408 AP – sez.A



COMUNE DI ROGNANO
(Provincia di Pavia)

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

(lettera a, comma 1, art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12;

D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e D.G.R. 28 maggio 2008, n.8/7374)

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

INDICE

ARTICOLO 1 Prescrizioni generali	pag. 3
ARTICOLO 2 Classi di fattibilità geologica per le azioni di piano	pag. 4
ARTICOLO 3 Rapporti con la normativa sismica	pag. 7
ARTICOLO 4 Reticolo idrografico: vincoli di polizia idraulica e paesaggistici	pag. 7
ARTICOLO 5 Ricerca e sfruttamento delle acque sotterranee	pag. 8
ARTICOLO 6 Costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento di quelli esistenti.	pag. 9
ARTICOLO 7 Opere di ingegneria civile e di difesa del suolo.	pag. 9
ARTICOLO 8 Indicazioni sulle aree dismesse	pag. 10
ARTICOLO 9 Salvaguardia della qualità delle acque destinate al consumo umano	pag. 10
ARTICOLO 10 Disciplina degli scarichi e tutela dei corpi idrici superficiali	pag. 12
ARTICOLO 11 Vincoli derivanti dalla rete Natura 2000	pag. 13

ARTICOLO 1

PRESCRIZIONI GENERALI

In sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art.14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) relativamente a nuovi edifici o alla ristrutturazione-ampliamento di edifici o di infrastrutture esistenti, congiuntamente alla documentazione progettuale, dovrà essere consegnata una copia delle indagini effettuate e della relazione geologica e geotecnica di supporto ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato sulla G.U. n.29 del 4 febbraio 2008, Supplemento ordinario n.30 ed entrato in vigore il 6 marzo 2008.

La relazione geologica e geotecnica di supporto alla progettazione ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 dovrà essere redatta da uno o più professionisti abilitati in materia, che a seguito di indagini geologiche, geomorfologiche, geognostiche e geotecniche, certifichino la stabilità del complesso terreno/fondazione e quindi l'idoneità dell'area prescelta per la nuova costruzione. Lo studio geologico e geotecnico sarà rapportato all'importanza tecnica dell'opera e/o alla complessità dell'area e dovrà definire tutti gli elementi atti a giustificare le soluzioni progettuali adottate, e a dimostrare la loro fattibilità in relazione alla natura, alle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e alle condizioni geostatiche locali.

In generale si dovrà valutare principalmente:

- la natura geologica del substrato di fondazione del manufatto in progetto;
- la stabilità locale del terreno rapportata al tipo e all'entità dell'intervento;
- l'alterazione dei regimi delle acque superficiali e sotterranee;
- le modalità di scarico delle acque bianche e nere;
- le modalità di esecuzione di scavi e movimenti terra, opere di sostegno e di drenaggio.

Le indagini geognostiche e geotecniche che il Professionista incaricato riterrà opportune (trincee esplorative, sondaggi a carotaggio continuo con o senza prelievo di campioni, prove penetrometriche, indagini geofisiche ecc.) saranno finalizzate alla definizione della natura e delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni di fondazione e quindi consentiranno di valutare la fattibilità geologica/geotecnica dell'intervento edilizio in progetto. Nei casi di modesti manufatti da edificare in zone geologicamente note, tali indagini geognostiche potranno essere limitate ed eventualmente omesse, purché sia possibile definire adeguatamente la natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni sulla

base dei risultati di indagini precedenti eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti. In tale situazione dovranno essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo. La progettazione architettonica e strutturale di ogni intervento edilizio dovrà fare riferimento ai risultati e ai criteri tecnico-costruttivi indicati nella relazione geologica e geotecnica.

Le presenti “Norme geologiche di Piano” sono parte integrante del Piano delle Regole oltre che del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).

ARTICOLO 2

Classi di fattibilità geologica per le azioni di piano

Le indicazioni riguardanti la fattibilità geologica sono da considerarsi indicative e non costituiscono in ogni caso deroga alle norme di cui al d.m. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.

Le indagini geotecniche e gli studi geologici e/o idrogeologici prescritti per le singole classi di fattibilità devono comunque essere effettuati preliminarmente ad ogni intervento edificativo e non sono in ogni caso sostitutivi, anche se possono comprendere, le indagini previste dal d.m. 14/01/08. Inoltre, dovrà essere posta particolare attenzione agli ulteriori vincoli e limitazioni evidenziati nei successivi articoli.

Le indicazioni qui fornite in merito all’edificabilità si riferiscono a costruzioni di non particolare mole e complessità strutturale. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle qui indicate contenute nelle leggi dello Stato e della Regione, negli strumenti di pianificazione sovracomunale e in altri piani di tutela del territorio e dell’ambiente. In caso di discrepanza, si applicano le norme più restrittive e/o cautelative.

CLASSE 1: FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificativi e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dal d.m. 14/01/08. All’interno del territorio comunale non sono state individuate aree in Classe 1 a causa della generale bassa soggiacenza della falda e l’elevata vulnerabilità idrogeologica della prima falda.

CLASSE 2: FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI

La classe comprende le zone in cui sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificativi e/o alla modifica delle destinazioni d'uso. Rientrano in questa classe le aree subpianeggianti che appartengono al L.f.P., non inondabili, in cui vi è la presenza di un sottosuolo caratterizzato da una bassa soggiacenza della falda e una elevata vulnerabilità idrogeologica della prima falda.

L'edificabilità per la aree che ricadono all'interno di questa classe può essere generalmente attuata mediante l'adozione di normali accorgimenti tecnico-costruttivi e/o di preventiva salvaguardia idrogeologica e/o geotecnica.

Preliminarmente ad ogni intervento edificativo, dovranno essere eseguiti studi geologici e geotecnici in conformità ai contenuti del d.m. 14/01/08, al fine della definizione della profondità del substrato di fondazione, previa esecuzione di un'opportuna campagna di indagini geognostiche da programarsi in funzione della tipologia di intervento previsto (per interventi di mole non rilevante è sufficiente l'apertura di trincee esplorative con escavatore meccanico associate all'esecuzione di prove penetrometriche e/o sondaggi). Le indagini dovranno in ogni caso consentire la definizione dei parametri geomeccanici caratteristici da utilizzare per il corretto dimensionamento delle strutture fondazionali e della locale situazione idrogeologica con particolare riferimento alla profondità della falda e alla sua oscillazione sul lungo periodo.

La realizzazione di seminterrati, cantine o comunque locali interrati, è fortemente sconsigliata al fine di evitare interferenze dirette, anche se temporanee o stagionali, con la falda. Le oscillazioni di quest'ultima dovranno essere definite sulla base di specifici approfondimenti idrogeologici puntuali che tengano conto non solo della piezometria rilevata al momento ma anche delle sue possibili fluttuazioni stagionali.

In caso di adeguate motivazioni o necessità e comunque ad esclusione delle aree ricadenti all'interno delle zone di rispetto del pozzo ad uso acquedottistico, tali strutture potranno interferire con la fascia di oscillazione della falda. In questo caso, il progettista dovrà prevedere tutti gli idonei accorgimenti tecnico-costruttivi da adottare per garantire la completa tenuta idraulica dei locali interrati sia a salvaguardia del patrimonio mobile ed immobile, sia della falda stessa (ad esempio mediante l'impermeabilizzazione dei vani interrati mediante la posa in opera preventiva di una guaina impermeabilizzante a base di

bentonite sodica oppure attraverso l'additivazione del calcestruzzo con prodotti impermeabilizzanti opportunamente miscelati).

In relazione alla ridotta soggiacenza della falda superficiale non potranno essere realizzati impianti di smaltimento delle acque reflue autonomi che prevedono dispersioni nel sottosuolo o in corpi d'acqua superficiali con riferimento alle modalità tecniche indicate nell'allegato 4 "Impianti di fognatura" di cui alla delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 e alle prescrizioni del d.lgs 152/2006 e del regolamento regionale 24 marzo 2006, n.3.

CLASSE 3: FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

La classe comprende le zone in cui sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificativi e/o alla modifica delle destinazioni d'uso. Rientrano in questa classe le aree sub-pianeggianti che appartengono al L.f.P., leggermente depresse, caratterizzate da una bassa soggiacenza della falda, con escursioni stagionali prossime al piano campagna e una vulnerabilità idrogeologica della prima falda molto elevata.

CLASSE 4: FATTIBILITÀ CON LIMITAZIONI MOLTO GRAVI

La classe comprende le zone nelle quali l'elevata pericolosità idraulica comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificativi e/o alla modifica della destinazione d'uso.

Ricadono nella classe 4 le sottoclassi di seguito descritte:

Sottoclasse 4.1. Sono state inserite in questa sottoclasse i territori con emergenza della falda idrica superficiale.

Sottoclasse 4.2. Sono state inserite in questa sottoclasse i territori compresi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici (v. d.g.r. del 25 luglio 1986 n.12028) e vincolati ai sensi dell'art. 146 comma 1, lettera b del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.490 (ex. L.431/85, Art. 1 lett. c: rispetto ambientale per una fascia di 150 m dalle sponde e divieto di edificabilità assoluta per una fascia di 10 m dalle sponde (R.D. 523/1904).

ARTICOLO 3

Rapporti con la normativa sismica

In base all'ordinanza n. 3274 del 20/03/2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", il comune di Rognano ricade all'interno della Zona Sismica 4.

L'Ordinanza n. 3274/2003 è entrata in vigore, per gli aspetti riguardanti la classificazione sismica, dal 25 ottobre 2005, data coincidente con l'entrata in vigore del D.M. 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni".

All'interno del territorio comunale è presente il seguente scenario di PSL:

- Z4a (zona di pianura con presenza di depositi alluvionali e fluvio-glaciali granulari e/o coesivi) che interessa l'intero territorio comunale.

Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" la stima della pericolosità sismica viene definita mediante un approccio "sito dipendente" e non più tramite un criterio "zona dipendente". Di conseguenza, l'azione sismica di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati limite presi in considerazione in fase progettuale, viene definita partendo dalla "pericolosità di base" del sito oggetto di studio, che è l'elemento essenziale di conoscenza per la determinazione dell'azione sismica.

ARTICOLO 4

Reticolo idrografico: vincoli di polizia idraulica e paesaggistici

Il comune di Rognano risulta dotato di uno studio sul reticolo idrico minore ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2002 n.7868 e successive modificazioni; fino al recepimento di tale studio, previo parere positivo da parte della Sede Territoriale Regionale competente, sulle acque pubbliche, così come definite dalla legge 5 gennaio 1994, n.36 valgono le disposizioni idrauliche del R.D. n. 523 del 1904.

Il R.D. n. 523 del 1904 specifica, all'interno di ben definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96) e quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97 e 98) o "nulla osta" idraulico (art. 59). Per gli altri canali e le altre opere di bonifica,

valgono invece le disposizioni del R.D. n. 368 del 1904 che indica, all'interno di ben definite fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, le attività vietate (art. 133) e quelle consentite previa autorizzazione (artt. 134 e 135) o "nulla osta" idraulico (art. 138). L'art. 1, 1° comma, lettera c) della Legge 431/85 sottopone a vincolo paesaggistico "i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna". Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs 152/99 e/o art. 21 delle N.d.A. del PAI, è vietata la tombinatura di qualsiasi corso d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per quanto concerne i canali di competenza dei Consorzi di Bonifica (v. Allegato D alla d.g.r. 25/01/2002 n. 7868), le funzioni di polizia idraulica spettano invece ai suddetti enti ai sensi della lett. c, comma 4 dell'art. 5 della L.R. n. 7/2003.

Il Naviglio Pavese rientra tra i principali navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di pianura (v. art. 21 N.d.A. del Piano Paesaggistico Regionale approvato con d.g.r. 16 gennaio 2008 n.6447) Su tale corso d'acqua, di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, il Consorzio ha applicato una fascia di rispetto di 10 metri, misurata a partire dalla sommità della sponda incisa (v. Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, delibera del CDA n.140 del 28 giugno 2007 e delibera del CDA n.371 del 1 aprile 2010 di recepimento del R.R. n.3/2010 in cui la Regione Lombardia definisce sul reticolo consortile due fasce di 5 m e 10 m dal ciglio dal ciglio del canale a seconda dell'importanza del canale).

ARTICOLO 5

Ricerca e sfruttamento delle acque sotterranee

La terebrazione di nuovi pozzi idrici sia ad uso domestico che produttivi (agricolo o industriale) è soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. 26/2003 e, in particolare, in base al Regolamento Regionale del 24/03/2006 n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26". In fase di predisposizione dei progetti inerenti la

ricerca e la realizzazione di nuove opere di presa (pozzi o sorgenti) a servizio di acquedotti pubblici e privati, l'ubicazione delle opere di presa medesime dovrà avvenire nel rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dal d.lgs. n.152/2006. Al fine di rendere possibile azioni preventive e di tutela degli acquiferi destinati ad uso potabile i progetti per la ricerca e la realizzazione di nuove fonti di approvvigionamento idrico, dovranno essere accompagnati dall'esecuzione di un adeguato studio geologico-idrogeologico dell'area finalizzato a definire le condizioni di vulnerabilità della risorsa idrica considerata.

ARTICOLO 6

Costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento di quelli esistenti

Come prescritto dal D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803 – “Regolamento di polizia mortuaria”, dal D.P.R. 10/09/1990, n° 285 – “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, dalla legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali” e dal successivo Regolamento Regionale 9 novembre 2004 - n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”, emanato in attuazione degli articoli 9, comma 5, e 10, comma 1, della L.R. 22/2003, sia per la costruzione di nuovi cimiteri che per l'ampliamento di quelli esistenti è necessaria una specifica relazione geologica-geotecnica (D.M. 14/01/2008) e idrogeologica anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 7

Opere di ingegneria civile e di difesa del suolo

Studi geologici e geotecnici devono essere previsti per la realizzazione di opere di difesa del suolo, e in generale per la progettazione di qualsiasi opera in cui è fondamentale definire l'interazione della struttura con il terreno di fondazione. Con riferimento al DM 14/01/2008 si dovranno prevedere indagini geologiche e geotecniche per le seguenti opere:

- consolidamento dei terreni e delle scarpate;

- strutture di sostegno;
- gallerie e manufatti sotterranei ivi compresi i parcheggi sotterranei;
- bacini idrici artificiali e di derivazione di corsi d'acqua;
- cave e discariche;
- qualsiasi intervento che comporti la valutazione della stabilità di una scarpata e/o del fronte di scavo;
- manufatti in materiali sciolti (strade, rilevati, argini ecc.).

ARTICOLO 8

Indicazioni sulle aree dismesse

Per quanto riguarda le aree industriali dismesse (comprese le aree in cui vi sia certezza documentata di un'alterazione della qualità del suolo, sottosuolo o delle acque di falda) qualsiasi intervento di cambiamento di destinazione d'uso è subordinato all'esecuzione del Piano della Caratterizzazione ed alle eventuali bonifiche secondo le procedure di cui al Titolo V della Parte 4 del D.Lgs. 152/2006.

ARTICOLO 9

Salvaguardia della qualità delle acque destinate al consumo umano

Ai sensi dell'art. 21 del D.L. 11 maggio 1999, n° 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), del successivo art. 5 comma 4 e 5 del D.L. 18 agosto 2000 n° 258 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999 n° 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n° 128" e del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", riguardanti le risorse idriche e le direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano per i pozzi e le sorgenti valgono le seguenti prescrizioni:

- zone di tutela assoluta dei pozzi pubblici ad uso acquedottistico (cerchio di raggio pari a 10 m) adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad

infrastrutture di servizio, per le quali valgono le relative norme citate successivamente relativamente alla descrizione delle zone di rispetto;

- zone di rispetto definite con criterio geometrico (cerchio di raggio pari a 200 m) di pozzi pubblici ad uso acquedottistico. Per le aree di salvaguardia valgono i vincoli e le prescrizioni di cui all'art. 94 del d.lgs. 152/2006 che vieta l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - dispersioni di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - aree cimiteriali;
 - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - gestione di rifiuti;
 - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - pozzi perdenti;
 - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per quanto concerne la realizzazione degli interventi o delle attività elencate all'art. 5 comma 6 del citato D. Lgs. 258/2000 (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Lgs. 258/2000, è subordinata all'effettuazione di un'indagine

idrogeologica di dettaglio che porti ad una ripermetrazione di tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da D. Lgs. n. 6/15137 del 27 giugno 1996) o che comunque accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. All'interno della zona di rispetto dovranno inoltre essere applicati i criteri e le indicazioni contenute nel documento "Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto – comma 6, art. 21 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni" approvato con d.g.r. 10 aprile 2003 n. 7/12693 "Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano".

Con apposite tabelle allegate alle N.t.A. del PTUA sono stati individuati i comuni ricadenti in aree vulnerabili da nitrati di origine agricola ai fini e per gli effetti dell'art.19 e dell'Allegato 7/A-1 del d.lgs. 152/99, e precisamente:

- Tabella A: elenco di comuni ricadenti in zona vulnerabile;
- Tabella B: sotto elenco del precedente di comuni ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine prevalentemente civile;
- Tabella C: elenco dei comuni ricadenti in zone di attenzione.

Il comune di Rognano non rientra all'interno dell'elenco dei comuni ricadenti in aree designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, ai fini e per gli effetti dell'art. 19 e dell'allegato 7/A-1 del d.lgs 152/99; tuttavia, esso risulta compreso all'interno dell'elenco dei comuni ricadenti in zone di attenzione (superamento del valore massimo di attenzione di 40 mg/l dei nitrati nelle acque sotterranee).

ARTICOLO 10

Disciplina degli scarichi e tutela dei corpi idrici superficiali

Gli scarichi sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e in quelle superficiali nonché gli scarichi di acque reflue urbane e quant'altro in merito alla disciplina degli scarichi dovranno attenersi a quanto previsto del D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti

agricole”, dal successivo D.Lgs 18 agosto 2000 n° 258 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999 n° 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n° 128” e dal dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento al titolo III – “Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi”.

Ai sensi del d.lgs. 152/2006 è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali di sottosuolo (art. 103) e lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104); sono previste deroghe in alcuni casi specifici ben definiti nei suddetti articoli ed a cui si rimanda. In particolare, per l'attualità del tema trattato, si riporta il comma 2 dell'art. 104 che recita: “In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico”. Lo smaltimento dei reflui idrici (acque meteoriche e acque nere) dovrà avvenire nel rispetto della d.g.r. n. 2318 del 5 aprile 2006 “Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell’art. 3, comma 1 del regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3” e dei Regolamenti Regionali n.3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”, e n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”, con le modalità tecniche della Delibera CITAI del 4 febbraio 1977 non abrogata dal D.L. 152/99.

ARTICOLO 11

Vincoli derivanti dalla rete Natura 2000

In Europa sono le Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE) ad introdurre il concetto di rete ecologica europea, denominata “Natura 2000”. Si tratta di un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie animali e vegetali, di interesse

comunitario la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza futura della biodiversità presente sul nostro continente.

All'interno del territorio comunale è presente il seguente sito Natura 2000; ZPS/pSIC IT2080023 – Garzaia di Cascina Villarasca. Tale sito è soggetto ai vincoli ed alle limitazioni descritte nelle suddette Direttive Habitat e successivamente recepite negli articoli 10 e 11 delle N.T.A del P.T.C del Parco Naturale del Ticino (v. D.c.r. 26/11/2003 - n. 7/919).

Un aspetto importante nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (Art. 6 Direttiva 92/43/CEE e dall'art. 5 del DPR 357/97, di recepimento della DIR92/43CEE sulla conservazione della Rete Natura 2000), è la procedura di valutazione di incidenza che ha il compito di tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono. È da sottoporre a valutazione d'incidenza qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione dei siti ma che possa avere incidenze significative su di essi.

La Garzaia di Cascina Villarasca, prima di diventare ZPS, era stata istituita come Riserva Naturale “parziale zoologica” di interessa regionale a partire dal 31 maggio 1989 (D.C.R. 31.05.89 n. IV/1331) e, successivamente, classificata come Monumento Naturale Regionale in base alla L.R. 14 febbraio 1994, n. 4 “Modifiche all'allegato A) della L.R. 30 novembre 1983, n.86 in materia di aree regionali protette”